

## **STATUTO della**

### **"Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro Ente Filantropico ETS"**

#### **Articolo 1**

##### **Denominazione**

1.1 E' costituita una Fondazione di diritto privato denominata "Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro Ente Filantropico ETS" (di seguito "Fondazione") disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi lo "Statuto"), dal Codice civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 in materia di Enti del Terzo Settore (di seguito "Codice Terzo Settore" o "CTS") e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria e secondaria (di seguito complessivamente la "Normativa applicabile").

1.2 La Fondazione – originariamente costituita con atto del Notaio Dott. Carlo Malaguti in data 30 dicembre 1972, rep. 36903/18612 ed iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Bologna al n° 49 pagina 91 volume I - potrà mantenere il riconoscimento della personalità giuridica anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 nei limiti di quanto consentito dalla Normativa applicabile

1.3 La Fondazione, una volta iscritta nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) assumerà nella propria denominazione la qualificazione di Ente Filantropico ETS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione della medesima rivolta al pubblico; parimenti indicherà gli estremi di iscrizione nel RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

#### **Articolo 2**

##### **Sede e durata**

2.1 La Fondazione ha sede in Bologna all'indirizzo indicato inizialmente nell'atto costitutivo e che successivamente sarà comunicato dall'Organo Amministrativo alle Autorità competenti.

2.2 La Fondazione ha facoltà di istituire con delibera dell'Organo Amministrativo, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici direzionali ed operativi, filiali, succursali, agenzie e delegazioni, onde svolgere attività accessorie e strumentali alle proprie finalità.

2.3 La Fondazione ha durata indeterminata

### **Articolo 3**

#### **Scopo - Attività di interesse generale**

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera sia in Italia sia all'estero.

3.2 La Fondazione si ispira al carisma del Cardinale Giacomo Lercaro che durante tutto il suo ministero si è impegnato nella formazione cattolica delle giovani generazioni, nell'approccio alle Arti con uno sguardo di Fede, nel promuovere una cultura e una ricerca scientifica fedele al Magistero della Chiesa, nell'accompagnare e sostenere secondo i principi cristiani le persone più deboli. E' costituita, pertanto, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, quale Ente Filantropico, a mente dell'art. 37 CTS, in via principale, dell'attività di erogazione di denaro, beni e servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate e di attività di interesse generale

3.3 Più specificatamente, per la realizzazione di dette finalità la Fondazione esercita le seguenti attività principali:

a) erogazione di denaro, beni e servizi, anche di investimento, eventualmente anche mediante produzione o scambio di beni e servizi, a sostegno di attività di

interesse generale direttamente, e/o con erogazioni a beneficio di enti del terzo settore o Enti pubblici e/o privati senza scopo di lucro che esercitino attività di interesse generale quali quelle definite nell'art. 5 CTS; con particolare riferimento all'attività di erogazione di denaro, beni e servizi, anche di investimento, eventualmente anche mediante produzione o scambio di beni e servizi, a beneficio dell'Opera Diocesana Madonna della Fiducia, ente ecclesiastico nonché di altri enti ecclesiastici e/o Fondazioni;

b) erogazione di denaro, beni e servizi, anche di investimento, sussidi allo studio, a sostegno di categorie di persone svantaggiate;

c) costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, che esercitino attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS o svolgano la loro attività a servizio di categorie di persone svantaggiate;

3.4 La Fondazione potrà, inoltre, a mente dell'art. 6 CTS, svolgere in via secondaria e strumentale ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Statuto, ed in particolare:

a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o dei quali sia titolare di diritti comunque giuridicamente configurati;

b) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;

c) promuovere o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

d) svolgere ogni tipo di operazione mobiliare ed immobiliare in Italia ed all'estero strumentale alla realizzazione delle finalità della Fondazione quali definite nel

presente Statuto;

e) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati, sia direttamente, sia per il tramite di comitati o altri enti all'uopo promossi e sovvenzionati dalla Fondazione, anche in collaborazione con altri Enti, pubblici e privati.

f) sviluppare qualsiasi altra attività o iniziativa ritenuta necessaria o solamente opportuna per il migliore perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

Con espressa esclusione delle sole attività comunque precluse o riservate ai sensi della legislazione tempo per tempo vigente;

g) l'organizzazione, promozione e partecipazione ad iniziative finalizzate alla realizzazione, promozione e sostegno di programmi di studio e culturali concernenti l'attività di Enti pubblici e privati a beneficio dei quali opera la Fondazione quale Ente Filantropico erogatore di beni e servizi;

h) l'erogazione di borse di studio per studenti e ricercatori universitari, italiani e stranieri, nonché l'erogazione di contributi, premi, sovvenzioni nonché l'organizzazione di manifestazioni preordinate al loro conseguimento concernenti l'attività di Enti pubblici e privati a beneficio dei quali opera la Fondazione quale Ente Filantropico erogatore di beni e servizi

i) la raccolta di informazioni, l'elaborazione di relazioni, la promozione ed organizzazione di ricerche, studi, pubblicazioni, libri bianchi, seminari, dibattiti e convegni di interesse nazionale ed internazionale concernenti l'attività di Enti pubblici e privati a beneficio dei quali opera la Fondazione quale Ente Filantropico erogatore di beni e servizi

l) la promozione e l'organizzazione di mostre, convegni, esposizioni ed ogni genere di attività collaterali, nonché la redazione, l'edizione e la distribuzione di periodici,

esclusa la stampa di quotidiani, libri, testi, dispense e qualsiasi altro strumento editoriale nei limiti della Normativa Applicabile.

3.5 La Fondazione può avvalersi ai sensi della Normativa applicabile, di volontari.

#### **Articolo 4**

##### **Risorse economiche**

La Fondazione, quale Ente Filantropico trae le proprie risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

#### **Articolo 5**

##### **Patrimonio**

5.1 Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa.

5.2 Il Patrimonio della Fondazione si incrementa:

a) per effetto di apporti destinati a incremento del Patrimonio della Fondazione;

b) per effetto di elargizioni – comprese le donazioni, i legati e le disposizioni testamentarie - destinate a incremento del patrimonio della Fondazione per volontà del donante/disponente o per delibera dell'Organo Amministrativo;

c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dall'Organo Amministrativo a incremento del patrimonio della Fondazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;

e) per delibera dell'Organo Amministrativo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della

Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione;

f) per effetto di ogni altra entrata o apporto destinato a incremento del Patrimonio della Fondazione per delibera dell'Organo Amministrativo o per qualsiasi altra ragione in ottemperanza a quanto disposto dal presente Statuto o dalla Normativa Applicabile.

5.3 Spetta all'Organo Amministrativo decidere le forme di investimento del patrimonio. L'Organo Amministrativo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

5.4. Qualora si renda necessario o opportuno, l'Organo Amministrativo può decidere, con delibera motivata, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

## **Articolo 6**

### **Entrate - Finanziamenti**

6.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile mediante:

a) gli apporti comunque denominati diversi da quelli destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) le elargizioni – comprese le donazioni, i legati e le disposizioni testamentarie – non destinate per volontà del donante/disponente o per delibera dell'Organo Amministrativo a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) i redditi e le rendite derivanti dal patrimonio della Fondazione;

d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della

Fondazione;

e) gli eventuali avanzi di gestione comunque denominati;

d) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;

e) ogni altra entrata o apporto conseguita dalla Fondazione e non specificatamente destinata a incremento del suo patrimonio.

6.2 L'Organo Amministrativo qualora lo ritenga opportuno può comunque decidere di destinare apporti o entrate correnti ad incremento del patrimonio della Fondazione.

6.3 La Fondazione, nell'ambito di quanto consentito dalla Normativa Applicabile, può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare la propria attività, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alla Normativa Applicabile.

## **Articolo 7**

### **Irripetibilità di apporti e versamenti**

#### **Divieto di distribuzione di utili**

7.1 Qualsiasi apporto, elargizione o versamento comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della

Fondazione e non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa applicabile; non attribuisce parimenti alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio di cui sia considerabile titolare il soggetto che abbia effettuato l'apporto, l'elargizione o il versamento.

7.2 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

## **Articolo 8**

### **Organi della Fondazione**

8.1 Sono organi della Fondazione:

- .. il Consiglio di Amministrazione;
- .. il Comitato Esecutivo, ove costituito;
- .. il Presidente;
- .. il Vice Presidente;
- .. il Segretario Generale;
- .. L'Organo di Controllo;

8.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite, se non diversamente deliberato dall'Organo Amministrativo.

8.3 E' fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'espletamento dei vari incarichi, purché regolarmente documentate.

8.4 Qualsiasi compenso, emolumento o rimborso spese non può costituire

distribuzione indiretta di utili e pertanto può essere attribuito esclusivamente nei limiti della Normativa applicabile.

## **Articolo 9**

### **Consiglio di Amministrazione**

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo Amministrativo della Fondazione ed è composto da sei membri compreso il Presidente e ad esso competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

9.2 I membri del Consiglio di Amministrazione, una volta scaduto l'organo amministrativo in carica al momento dell'adozione del presente statuto, sono nominati nel modo che segue:

- in primo luogo il Presidente della Fondazione viene nominato dall'Arcivescovo pro-tempore della diocesi di Bologna;

- in secondo luogo gli altri cinque membri sono nominati:

- due dal Presidente della Fondazione;

- uno dal Presidente dell'"Opera Diocesana Madonna della Fiducia" di S. Lazzaro di Savena (BO), debitamente autorizzato da delibera dell'organo amministrativo dell'ente medesimo;

- uno dal Presidente del "Pio Sodalizio dei Santi Giacomo e Petronio" di Bologna;

- uno dal Presidente della "Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII;

9.3 I membri del Consiglio durano in carica per un periodo pari a cinque esercizi, fino alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo degli esercizi e possono essere riconfermati.

9.4 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a cinque riunioni

consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

9.5 Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione il Presidente o un componente del Consiglio, il Presidente, o in mancanza, il Vice Presidente o in mancanza il Consigliere più anziano, ne promuove la sostituzione richiedendo al soggetto cui compete la nomina a mente del superiore articolo 9.2 di provvedervi entro i trenta giorni successivi. Il Consigliere o Presidente così nominato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

9.6 Qualora il soggetto cui compete la nomina a mente del superiore articolo 9.2 non provveda alla sostituzione entro il termine indicato di trenta giorni, la sostituzione avverrà per cooptazione, da parte del Consiglio di Amministrazione e il Presidente o il Consigliere così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale successiva designazione - da parte del soggetto cui compete la nomina a mente del superiore articolo 9.2 - del sostituto del Consigliere o Presidente cessato dalla carica.

9.7 Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga vi siano fondate ragioni per chiedere la revoca di un membro del Consiglio o dello stesso Presidente, con delibera adottata a maggioranza dagli altri membri, propone istanza motivata al soggetto cui compete la nomina a mente del superiore articolo 9.2, affinché revochi detto membro contestualmente procedendo alla sua sostituzione.

9.8 In particolare il Consiglio, oltre a quanto stabilito espressamente dal presente Statuto:

- a. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

- b. formula e definisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, predispone ed esegue i programmi;
- c. nomina tra i propri membri uno o più Vice Presidenti;
- d. redige e approva il bilancio preventivo e consuntivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- e. delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- f. decide sull'amministrazione e sulla messa a reddito del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- g. delibera le modificazioni del presente Statuto;
- h. dispone lo scioglimento della Fondazione nominando l'Organo di liquidazione, anche monocratico, attribuendogli i relativi poteri, deliberando altresì in ordine alla devoluzione del patrimonio della Fondazione nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa Applicabile con il consenso dell'Arcivescovo pro-tempore della diocesi di Bologna;
- i. svolge ogni altra attività ed esercita ogni altra prerogativa o facoltà attribuite all'Organo Amministrativo dal presente Statuto

9.9 Nei limiti della Normativa Applicabile il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri fissando i termini e la durata della delega; potrà parimenti delegare i propri poteri ad un Comitato Esecutivo composto e funzionante ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di nominare e revocare consulenti, procuratori speciali per singoli atti o categorie di

atti, fissandone i poteri di rappresentanza e le remunerazioni per le operazioni loro affidate.

## **Articolo 10**

### **Convocazione e quorum delle riunioni del Consiglio di Amministrazione**

- 10.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa od a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno sette giorni di preavviso.
- 10.2 In caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità, con almeno ventiquattro ore di preavviso.
- 10.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.
- 10.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il bilancio preventivo e consuntivo.
- Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
- 10.5 Per la regolare costituzione del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

- 10.6 Le delibere concernenti la modifica dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione nonché le altre delibere di cui all'art. 9.8 paragrafo h) sono adottate con il voto favorevole di almeno i cinque sesti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 10.7 Le delibere constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato.

## **Articolo 11**

### **Comitato Esecutivo**

- 11.1 Il Comitato Esecutivo, qualora nominato, è composto dal Presidente – o per sua delega, dal Vice Presidente – e da due a tre Consiglieri, designati dal Consiglio stesso.
- 11.2 Il Comitato Esecutivo esercita le attribuzioni conferite dal Consiglio di Amministrazione.
- 11.3 Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta al mese e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. Gli avvisi di convocazione sono inviati con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne garantisca la ricezione, almeno ventiquattro ore prima della riunione e contengono l'indicazione degli argomenti da trattare.
- 11.4 Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo e possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione. Le delibere vengono riportate sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 12**

### **Rappresentanza legale**

12.1 La firma e la rappresentanza legale della Fondazione, sia attiva che passiva, di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi Tribunale o Giurisdizione, compresa la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti e gli Uffici e Commissioni Tributarie, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Spettano altresì al Vice Presidente nei limiti di quanto previsto dal presente Statuto, agli amministratori delegati e ai membri del Comitato Esecutivo nei limiti della delega loro conferita.

### **Articolo 13**

#### **Presidente**

13.1 Il Presidente della Fondazione è designato per la prima volta nell'atto costitutivo; successivamente è nominato dall'Arcivescovo pro-tempore della diocesi di Bologna

13.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, ove costituito, e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

13.3 Il Presidente, vigila sul buon andamento della gestione amministrativa e garantisce l'osservanza delle regole contenute nello Statuto.

13.4 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro trenta giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

13.5 Il Presidente, oltre agli altri poteri espressamente attribuitigli dal presente Statuto, cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle

iniziative della Fondazione.

#### **Articolo 14**

##### **Vice Presidente**

- 14.1 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.
- 14.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente.
- 14.3 Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

#### **Articolo 15**

##### **Segretario Generale**

- 15.1 Il Consiglio di Amministrazione può decidere di nominare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale, scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione medesimo.
- 15.2 Nella delibera di nomina viene indicato il compenso per l'attività esercitata dal Segretario Generale nei limiti della Normativa Applicabile.
- 15.3 Il Segretario Generale cessa dalla carica unitamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, salvo revoca per gravi motivi da parte del Consiglio stesso, e può essere riconfermato.
- 15.4 Il Segretario Generale:
- a) dirige e coordina nel quadro dei programmi approvati e con il vincolo di

- bilancio l'attività della Fondazione e le attività ad essa strumentali;
- b) partecipa - senza diritto di voto qualora non sia membro del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo - alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito;
  - c) cura la gestione amministrativa ed economico-contabile;
  - d) dirige e coordina l'attività del personale;
  - e) sovrintende alla realizzazione del programma annuale di attività;
  - f) propone al Consiglio di Amministrazione gli eventuali regolamenti di funzionamento;
  - g) propone al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo gli incarichi di consulenza esterna;
  - h) propone al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo i budget per le attività e gli schemi di convenzione per le collaborazioni esterne;
  - i) esercita e compie le attività e gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per le quali il Consiglio di Amministrazione gli abbia conferito specifica delega.

## **Articolo 16**

### **Organo di Controllo**

16.1 L'Organo di Controllo, nominato dall'Organo Amministrativo ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra i non associati, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ed i restanti membri devono comunque essere scelti tra le categorie di soggetti di

cui all'art. 2397, secondo comma c.c.

#### 16.2 L'Organo di Controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro) del CTS.

16.3 L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento con apposito regolamento o per rimando alle regole di funzionamento del Consiglio Direttivo od al suo Regolamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo, al Direttore, al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

16.4 L'Organo di Controllo, nei limiti della Normativa applicabile, può essere revocato dall'organo Amministrativo.

## **Articolo 17**

### **Esercizio Finanziario**

17.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Il bilancio deve essere redatto secondo i principi della Normativa Applicabile tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

17.3 Entro il 30 aprile di ogni anno l'Organo Amministrativo approva il bilancio preventivo dell'esercizio in corso ed il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i membri dell'Organo Amministrativo, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale predisposta dall'Organo Amministrativo e dalla Relazione dell'Organo di Controllo, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Organo Amministrativo che deve discuterli.

17.4 Il bilancio sociale della Fondazione deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diverse dalle persone fisiche.

## **Art. 18**

### **Libri sociali obbligatori**

18.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

18.2 La Fondazione deve altresì tenere:

- Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo;
- Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;

18.3 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari tenuto a cura dell'Organo Amministrativo. Il Registro dei volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di controllo.

## **Articolo 19**

### **Scioglimento**

19.1 In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 CTS, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva altra destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore secondo quanto deciso dall'Organo Amministrativo nei limiti e nel rispetto della Normativa Applicabile, con il consenso dell'Arcivescovo pro-tempore della diocesi di Bologna

## **Articolo 20**

### **Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento alla Normativa Applicabile.